

Newsletter n. 37/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. **Corte giust. UE, sez. X, 24 settembre 2026, C-503/25 e C-504/25 – *Acciaierie d'Italia*, per la Corte di giustizia UE l'impresa in amministrazione straordinaria è «in difficoltà» e può essere esclusa dalle agevolazioni per gli energivori;**

2. **Corte giust. UE, sez. II, 17 settembre 2026, C-266/25 e C-267/25 – *I.S.E. e T.E., Lda. / EDIA, S.A.*, il diritto UE osta ad una normativa nazionale che, al fine di evitare la perdita di finanziamenti mediante fondi europei, obbliga il giudice a revocare provvisoriamente la sospensione automatica dell'aggiudicazione, in assenza di contraddittorio e senza ponderare tutti gli interessi;**

3. **Corte giust. UE, sez. III, 17 settembre 2026, C-876/24 – *I.G.V. / Vueling Airlines SA*, responsabilità del vettore aereo dell'Unione per il trasporto aereo dei passeggeri e dei bagagli: l'acquisto *online* di un biglietto aereo non implica che il giudice del luogo di residenza del passeggero sia competente a conoscere dell'azione per il risarcimento del danno in caso di perdita di bagagli;**

4. **Corte giust. UE, sez. I, 17 settembre 2026, C-438/24 – *Erakond Eestimaa Rohelised*, elezioni europee: l'imposizione di una garanzia fideiussoria eccessiva per la registrazione dei candidati viola il diritto UE;**

5. **Corte giust. UE, sez. I, 10 settembre 2026, C-11/25 – *Jelgavas valstspilsētas pašvaldība / Konkurences padome*, abuso di posizione dominante: la decisione di un comune, in veste di pubblica autorità, di attribuire ad una persona giuridica che l'ente in parte detiene il diritto di fornire il servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nell'esercizio di attività economica.**

Corte costituzionale

6. **Corte cost., 25 settembre 2026, n. 154, non è incostituzionale l'esclusione degli atti persecutori (*stalking*) dal novero dei reati per i quali è possibile l'estinzione mediante condotte riparatorie;**

7. **Corte cost., 21 luglio 2026, n. 140, non è incostituzionale la disciplina sull'inquadramento conseguito, a seguito di progressione interna, dai vice sovrintendenti del ruolo tecnico della Polizia di Stato;**

8. **Corte cost., 21 luglio 2026, n. 133, è incostituzionale la disciplina in materia di requisiti di esercizio delle scuole nautiche.**

Corte di cassazione

9. **Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2026, n. 25263, sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto la sospensione dal servizio del personale scolastico;**

10. **Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2026, n. 25262, sui limiti del ricorso alle sezioni unite per motivi inerenti alla giurisdizione: insussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale, per sconfinamento nella sfera del legislatore regionale, in caso di valorizzazione di documentazione falsa al fine di escludere la spettanza di un contributo, e non deducibilità della violazione del vincolo del giudicato.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

11. **Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2026, n. 7020, danno da diniego del permesso di costruire e da certificato di destinazione urbanistica: preclusioni istruttorie, prevalenza del PTCP, giurisdizione;**

12. **Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2026, n. 6989, accesso difensivo e *chat whatsapp*: gli *screenshot* allegati a un reclamo al Garante *privacy* restano corrispondenza tutelata dall'art. 15 Cost.;**

13. **Cons. Stato, sez. III, 17 settembre 2026, n. 6931, di nuovo alla Corte costituzionale la natura concorsuale della selezione dei direttori di struttura sanitaria complessa;**

14. **Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2026, n. 6906, il disvalore sociale particolarmente significativo giustifica la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo;**

15. **Cons. Stato, sez. II, 19 agosto 2026, n. 6541, efficacia del giudicato amministrativo in caso di annullamento di un atto amministrativo generale;**

16. **Cons. Stato, sez. II, 18 agosto 2026, n. 6537, incentivi fotovoltaici "su edifici": nozione e riqualificazione dell'istanza da parte del GSE;**

17. **Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2026, n. 6236, la mancata prestazione di un'idonea garanzia fideiussoria alla corretta esecuzione di opere pubbliche "a scomputo" costituisce inadempimento grave;**

18. **Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2026, n. 6232, servizi informatici e conduzione dell'archivio regionale per la gestione della tassa automobilistica: necessaria l'indizione di gara pubblica per l'affidamento;**

19. **Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2026, n. 6202, alla CGUE la valutazione circa la riconducibilità alle sostanze stupefacenti del cannabidiolo ottenuto mediante estrazione da materiale vegetale;**

20. **T.r.g.a. Trento, 30 settembre 2026, n. 163, criteri ambientali minimi e completezza dell'offerta tecnica;**

21. **T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 10 settembre 2026, n. 2442, l'ordinanza di messa in sicurezza è legittimamente rivolta a chi ammetta di avere la materiale disponibilità del bene;**

22. **T.a.r. per il Lazio, sez. II-*quater*, 19 agosto 2026, n. 14333, compensi degli avvocati del libero foro incaricati dall'Agenzia delle entrate-riscossione: i parametri forensi come criterio di adeguatezza;**

23. **T.a.r. per il Lazio, sez. II-*bis*, 14 agosto 2026, n. 14282, cognizione d'ufficio dei provvedimenti giurisdizionali pubblicati, astensione nel giudizio di ottemperanza e sostituzione del relatore;**

24. **T.a.r. per il Lazio, sez. II-*bis*, 4 agosto 2026, n. 14084, equivalenza tecnica e unicità dell'offerta: i limiti alle soluzioni alternative;**

25. **T.a.r. per il Lazio, sez. I, 3 agosto 2026, n. 14010, magistrati onorari confermati: alla Consulta l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116 del 2017 sull'indennità per il lavoro pregresso riservata ai soli non confermati;**

26. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV-*quater*, 3 agosto 2026, n. 14007, alla Corte di giustizia UE alcune questioni relative agli aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura biologica;**

27. **T.a.r. per la Puglia, sez. III, 3 agosto 2026, n. 956, riserva di umanità e dell'uomo all'interno del processo decisionale: sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione di atti amministrativi.**

Normativa e altre novità di interesse

28. **Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177 – Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche (in G.U., serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2026);**

29. **Testo del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, coordinato con la legge di conversione 5 ottobre 2026, n. 174, recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.» (in G.U., serie generale, n. 232 del 6 ottobre 2026);**

30. **Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento**

europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione (in G.U., serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2026);

31. **Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176 – Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni (in G.U., serie generale, n. 233 del 7 ottobre 2026);**

32. **Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026 – Che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Per la Corte di giustizia UE l'impresa in amministrazione straordinaria è «in difficoltà» e può essere esclusa dalle agevolazioni per gli energivori.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione X, 24 settembre 2026, C-503/25 e C-504/25 – *Acciaierie d'Italia*.

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, letto in combinato disposto con gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l'esclusione delle imprese sottoposte al regime dell'amministrazione straordinaria dall'accesso alle agevolazioni previste dal diritto nazionale a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica per il motivo che esse rientrano nella nozione di "impresa in difficoltà", posto che l'ammissione a tale regime è subordinata allo stato di insolvenza di queste imprese.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 99 del 9 ottobre 2026.

(2)

Il diritto UE osta ad una normativa nazionale che, al fine di evitare la perdita di finanziamenti mediante fondi europei, obbliga il giudice a revocare provvisoriamente la sospensione automatica

dell'aggiudicazione, in assenza di contraddittorio e senza ponderare tutti gli interessi.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 17 settembre 2026, C-266/25 e C-267/25 – *I.S.E. e T.E., Lda. / EDIA, S.A.*

L'articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 – che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 – letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, in nome di un obiettivo di interesse generale di celerità delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, finalizzato ad evitare la perdita del beneficio di finanziamenti mediante fondi europei, impone al giudice nazionale, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, di revocare provvisoriamente l'effetto sospensivo automatico di un ricorso avverso la decisione di quest'ultima di aggiudicare un appalto pubblico, senza sentire previamente l'offerente escluso che ha proposto tale ricorso e senza poter ponderare, nel merito, tutti gli interessi in gioco.

La Corte ha rilevato che, conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli Stati membri devono garantire il rispetto del diritto ad una tutela provvisoria e ad un ricorso effettivo, che può essere limitato dal giudice – in relazione a tutti gli interessi potenzialmente lesi e all'interesse pubblico – a condizione che tale limitazione sia prevista dalla legge, rispetti il contenuto essenziale di detto diritto e sia proporzionata.

Una limitazione in tal senso si rinviene nella revoca dell'effetto sospensivo automatico dei ricorsi promossi avverso l'aggiudicazione dell'appalto, prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/665, volta a perseguire

un obiettivo di interesse generale, qual è la celerità delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Tuttavia, la possibilità di fruire di tale revoca per concludere il contratto di appalto pubblico viola il su citato articolo 2, anche considerando che il giudice nazionale non dispone di alcun margine di discrezionalità per decidere sulla revoca della sospensione automatica.
Pertanto, il diritto ad un ricorso effettivo richiede che sia il giudice del procedimento cautelare – e non una norma nazionale in modo astratto – ad effettuare in concreto, e in contraddittorio tra le parti, la ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, senza che il rischio di perdita del finanziamento mediante fondi europei possa costituire l'unico motivo per concedere la revoca della sospensione degli effetti della decisione di aggiudicazione dell'appalto.
Sicché risulta in contrasto con il diritto dell'Unione europea una normativa nazionale che – al fine di garantire la celerità della procedura ed evitare la perdita dei menzionati finanziamenti – obbliga il giudice, sulla base della mera richiesta dell'amministrazione, a revocare provvisoriamente la sospensione automatica dell'aggiudicazione contestata, in assenza di contraddittorio e senza potere ponderare tutti gli interessi in conflitto.

(3)

Responsabilità del vettore aereo dell'Unione per il trasporto aereo dei passeggeri e dei bagagli: l'acquisto *online* di un biglietto aereo non implica che il giudice del luogo di residenza del passeggero sia competente a conoscere dell'azione per il risarcimento del danno in caso di perdita di bagagli.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, 17 settembre 2026, C-876/24 – *I.G.V. / Vueling Airlines SA.*

La Corte ha osservato che il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo, con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, ha esteso l'ambito di applicazione della Convenzione di Montreal – costituente parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione – al fine di disciplinare anche la determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere di un'azione per il risarcimento del danno derivante da una perdita dei bagagli durante un trasporto aereo effettuato tra due aeroporti situati nel territorio di un unico Stato membro, proposta da una persona residente in tale Stato membro contro un vettore aereo dell'Unione avente la propria sede sociale in detto Stato membro.

Con riferimento all'ipotesi del contratto di trasporto aereo di un passeggero che sia stato concluso *online*, ha osservato che sarebbe contrario all'obiettivo di un giusto equilibrio tra gli interessi dei consumatori e quelli dei vettori aerei – nonché alla necessità di assicurare una maggiore prevedibilità e una maggiore certezza del diritto nel settore del trasporto aereo dei passeggeri – ritenere che, a causa della vendita *online* dei servizi di trasporto aereo, tali vettori debbano sostenere il rischio di essere convenuti dinanzi a tribunali situati in tutto il mondo, anche in luoghi in cui essi non dispongono di una presenza fisica o che non hanno alcun legame con il trasporto di cui trattasi. Ha, quindi, dichiarato che l'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal va interpretato nel senso che il giudice della residenza principale e permanente del passeggero non può essere considerato quello del luogo in cui si trova l'impresa che ha stipulato il contratto di trasporto aereo; e non può, quindi, essere competente a tale titolo a conoscere di un'azione per il risarcimento del danno in caso di perdita dei bagagli.

Il trasporto dei bagagli è considerato come un servizio accessorio a quello del trasporto passeggeri; sicché, il contratto rilevante ai fini della determinazione del giudice competente è quello del trasporto aereo del passeggero. Pertanto, nel caso di un'azione di risarcimento proposta nei confronti di un vettore aereo per un danno causato sia ai bagagli sia ai passeggeri, va affermata la competenza di uno stesso e unico giudice in base al luogo in cui il vettore possiede un'impresa che ha stipulato il contratto di

trasporto aereo del passeggero, anche qualora l'acquisto del servizio di trasporto passeggeri non sia stato effettuato nello stesso luogo in cui è stato acquistato il trasporto di bagagli.

(4)

Elezioni europee: l'imposizione di una garanzia fideiussoria eccessiva per la registrazione dei candidati viola il diritto UE.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 17 settembre 2026, C-438/24 – *Erakond Eestimaa Rohelised*.

L'articolo 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con il principio di democrazia rappresentativa che disciplina le elezioni del Parlamento europeo di cui all'articolo 10 TUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale la registrazione di una candidatura alle elezioni del Parlamento europeo è subordinata al versamento di un deposito di garanzia, il cui importo è pari a cinque volte il salario minimo mensile in vigore nello Stato membro interessato, rimborsabile a condizione che il candidato indipendente o la lista dei candidati di un partito abbia raggiunto la soglia del 5% dei voti espressi in occasione di tali elezioni, qualora l'importo di tale deposito di garanzia nonché le modalità di rimborso di quest'ultimo eccedano i limiti di quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti da tale normativa.

(5)

Abuso di posizione dominante: la decisione di un comune, in veste di pubblica autorità, di attribuire ad una persona giuridica che l'ente in parte detiene il diritto di fornire il servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nell'esercizio di attività economica.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 10 settembre 2026, C-11/25 – *Jelgavas valstspilsētas pašvaldība / Konkurences padome.*

L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che la decisione adottata da un comune di attribuire a una persona giuridica da esso partecipata il diritto di fornire il servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nell'esercizio di un'attività economica.

La Corte ha innanzitutto osservato che è necessario verificare se la persona giuridica agisca come "impresa" ai sensi di tale disposizione e, pertanto, se l'attività da svolgere possa essere qualificata come attività economica ed ha altresì rammentato che:

- secondo la costante giurisprudenza nel settore del diritto della concorrenza dell'Unione, la nozione di "impresa" ai sensi della citata disposizione abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica (offrire su un determinato mercato prestazioni dietro corrispettivo economico), a prescindere dallo *status* giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento; mentre, un'attività che sia estranea agli scambi economici o si ricolleghi all'esercizio di prerogative di pubblici poteri può sfuggire all'applicazione delle norme dei Trattati;
- un ente pubblico può essere considerato un'impresa unicamente per quanto attiene alle attività che devono essere qualificate come attività economiche, e purché tali attività possano essere dissociate dall'esercizio di prerogative dei pubblici poteri.

La Corte ha, quindi, rilevato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce un'attività economica; ma che un comune che decida di attribuire ad una persona giuridica – che l'ente in parte detiene – il diritto di fornire tale servizio non svolge un'attività economica, ma agisce in qualità di autorità competente se tale decisione è adottata nell'ambito di prerogative dei pubblici poteri di cui è investito dalla legge, e conformemente ai requisiti previsti a tal fine dalla direttiva 75/442.

La Corte ha, infine, ritenuto irrilevante la circostanza che la decisione del comune possa essere contraria alle norme nazionali e dell'Unione in materia di appalti pubblici, in quanto l'eventuale violazione di tali norme da parte di un ente che agisce nell'ambito di prerogative dei pubblici poteri non può essere considerata come costitutiva di uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE; rilevando, peraltro, che tale decisione può essere eventualmente contestata dinanzi agli organi incaricati, in forza del diritto nazionale, di valutare la legittimità degli atti delle pubbliche amministrazioni in materia di aggiudicazione degli appalti.

Corte costituzionale

(6)

Non è incostituzionale l'esclusione degli atti persecutori (*stalking*) dal novero dei reati per i quali è possibile l'estinzione mediante condotte riparatorie.

Corte costituzionale, 25 settembre 2026, n. 154 – Pres. Amoroso, Red. Buscema

Non è incostituzionale l'articolo 162-*ter*, comma 4, c.p., nella parte in cui esclude l'estinzione del reato per condotte riparatorie per il reato di cui all'articolo 612-*bis* c.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La Corte ha osservato che:
- per il delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* c.p., non è irragionevole la scelta del legislatore di escludere che, in assenza della remissione della querela, la condotta riparatoria dello *stalker* possa estinguere il reato, in quanto tale delitto si caratterizza per una significativa gravità, dovendo per la sua configurabilità determinarsi nella vittima uno stato di ansia o di paura, un timore per l'incolumità o un mutamento delle abitudini di vita;

- la particolare struttura del delitto ha fatto apparire inopportuna l'operatività della causa estintiva della condotta riparatoria, la cui eventuale efficacia estintiva implica il rischio che la vittima rimanga in un perenne stato d'ansia o timore, potendo il reo essere indotto a reiterare l'illecito, confidando di poter beneficiare nuovamente, una volta risarcito il danno, dell'estinzione del reato;
- tale fattispecie incriminatrice si pone in linea con quanto stabilito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), il cui art. 34 impone specificamente agli Stati parte di adottare «le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità».

(7)

Non è incostituzionale la disciplina sull'inquadramento conseguito, a seguito di progressione interna, dai vice sovrintendenti del ruolo tecnico della Polizia di Stato.

Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 140 – Pres. Amoroso, Red. Navarretta

Non è incostituzionale l'art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 126 del 2018, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per irragionevolezza intrinseca e per disparità di trattamento rispetto ai vice sovrintendenti che, nell'ambito del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica nella Polizia di Stato, ottengono la promozione sulla base dei concorsi interni ordinari, nonché in riferimento all'art. 97, comma 2, Cost. (questioni sollevate dalle ordinanze Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2026, nn. 3, 4, 5 e 6, l'ultima oggetto della News UM n. 11 del 20 gennaio 2026).

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 95 del 6 ottobre 2026.

(8)

È incostituzionale la disciplina in materia di requisiti di esercizio delle scuole nautiche.

Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 133 – Pres. Amoroso, Red. Marini

È incostituzionale per eccesso di delega l'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto l'art. 49-*septies*, comma 21, lettere c) e i), del d.lgs. n. 171 del 2005, ove si prevedono requisiti minimi di capacità patrimoniale delle scuole nautiche e l'adozione di un tariffario minimo delle prestazioni formative erogate all'utenza, quali condizioni per l'esercizio della loro attività.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 97 del 7 ottobre 2026.

Corte di cassazione

(9)

Sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto la sospensione dal servizio del personale scolastico.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 14 settembre 2026, n. 25263 – Pres. D'Ascola, Rel. Mancino

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto la sospensione dal servizio del personale scolastico per mancata vaccinazione contro il COVID-19.
La Corte ha chiarito che:
a) si tratta di rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, e non di atti amministrativi autoritativi, con incidenza del provvedimento di sospensione su diritti soggettivi;
b) anche i docenti e il personale ATA – come il personale sanitario – sono stati soggetti all'obbligo vaccinale contro il COVID-19 al fine di tutelare la salute collettiva e assicurare la continuità dell'attività didattica in presenza, in un contesto di emergenza sanitaria nazionale.
La Corte ha quindi precisato che, come per il personale sanitario, anche per il personale scolastico si è esclusa la connotazione disciplinare della sospensione, in quanto misura temporanea a salvaguardia della salute pubblica, a fronte della quale la posizione rivendicata dal docente – di continuare ad insegnare nonostante l'inadempimento dell'obbligo vaccinale – non è intermediata dall'esercizio di un potere discrezionale, ma soffre di limiti e condizioni tipizzate dalla legge (d.l. n. 172 del 2021, convertito dalla l. n. 3 del 2022), venendo in tal modo in rilievo un'attività amministrativa vincolata disciplinata da una fonte normativa che ha dato prevalenza, nel bilanciamento tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro, al diritto alla salute nella sua dimensione individuale e collettiva, una volta accertato il fatto dell'inadempimento di tale obbligo.
Le sezioni unite hanno deciso il regolamento d'ufficio promosso con ordinanza del T.a.r. per l'Emilia-Romagna, Parma, 3 giugno 2025, n. 243.

(10)

Sui limiti del ricorso alle sezioni unite per motivi inerenti alla giurisdizione: insussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale, per sconfinamento nella sfera del legislatore regionale, in caso di

valorizzazione di documentazione falsa al fine di escludere la spettanza di un contributo, e non deducibilità della violazione del vincolo del giudicato.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 14 settembre 2026, n. 25262 – Pres. D'Ascola, Rel. Giannaccari

Non si configura l'eccesso di potere giurisdizionale, per sconfinamento nella sfera del legislatore regionale, nel caso di valorizzazione di documentazione falsa al fine di escludere la spettanza di un contributo.
La Corte ha chiarito che l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione *ex* articolo 111, comma 8, della Costituzione, si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete; mentre non è ravvisabile in relazione all'attività di interpretazione di una disposizione di legge, sia pure estensiva o analogica, posto che eventuali errori ermeneutici – anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma – non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio.
In tali casi, l'esame da parte della Corte di cassazione non si estende al controllo del cattivo esercizio della giurisdizione e, conseguentemente, il sindacato di legittimità non può cadere sugli *errores in iudicando* o *in procedendo*.
La Corte ha, quindi, rammentato che il confine, oltre il quale l'interpretazione giudiziale trasmoda in attività creativa – con invasione delle prerogative del legislatore – è superato nei soli casi di radicale infedeltà del giudicante nei riguardi della disposizione di legge, realizzata attraverso il superamento del vincolo di soggezione alla legge (articolo 101, comma 2, Cost.), ove il giudicante sia pervenuto all'approdo ermeneutico attingendolo fuori dal cerchio delle possibilità concesse dalla disposizione e dal suo sistema di riferimento.

Le sezioni unite hanno, altresì, rilevato che la violazione del vincolo del giudicato – sia che si configuri come *error in procedendo* (giudicato interno), sia come *error in iudicando* (giudicato esterno) – non può essere dedotta come motivo di ricorso alle sezioni unite avverso le decisioni del giudice amministrativo, trattandosi di doglianza che implica questioni di merito e non investe i limiti esterni della giurisdizione.
Le sezioni unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la sentenza Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2024, n. 4749.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(11)

Danno da diniego del permesso di costruire e da certificato di destinazione urbanistica: preclusioni istruttorie, prevalenza del PTCP, giurisdizione.

Consiglio di Stato, sezione IV, 23 settembre 2026, n. 7020 – Pres. Neri, Est. Di Mauro

Nel giudizio risarcitorio innanzi al giudice amministrativo, retto dal principio dell'onere della prova di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., la prova del danno deve essere integralmente fornita nel giudizio di primo grado. È pertanto preclusa la produzione di nuovi documenti sia in appello, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., sia nel giudizio di rinvio disposto per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria. Quest'ultimo, in applicazione del principio desumibile dall'art. 394 c.p.c., ha natura di giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa e va definito sulla base dello stato degli atti esistente al momento in cui la causa era stata trattenuta in decisione per la prima

volta. Sono fatte salve le produzioni giustificate da fatti sopravvenuti, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall'impossibilità di produrre i documenti in precedenza per causa di forza maggiore.

Nel giudizio risarcitorio innanzi al giudice amministrativo, né la consulenza tecnica d'ufficio né la liquidazione equitativa del danno possono supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente. La prima presuppone un danno già provato, del quale occorra verificare i criteri di quantificazione. La seconda, di natura meramente sussidiaria, presuppone la dimostrata esistenza di un danno certo e l'impossibilità, o la rilevante difficoltà, oggettiva e incolpevole, di una stima esatta.

Non è configurabile un errore materiale, come tale emendabile senza un'attività interpretativa della volontà dell'amministrazione, nella perimetrazione cartografica di una zona destinata a parco urbano dal piano territoriale di coordinamento paesistico, qualora la pretesa svista non sia riconoscibile *ictu oculi* dal contesto dell'atto. Ciò accade quando l'errore sia desunto da fonti esterne, quali la cartografia di livello puntuale di un piano urbanistico comunale successivo e sotto-ordinato, ovvero dalla asserita mancanza, nell'area, degli elementi caratterizzanti il parco urbano. Tale ultimo profilo attiene al momento formativo della volontà e integra, semmai, un errore-vizio.

È legittimo il diniego del permesso di costruire fondato sulla disciplina del piano territoriale di coordinamento paesistico regionale che include l'area in zona destinata a parco urbano, ancorché il piano urbanistico comunale, approvato con il concorso della regione, la escluda da tale destinazione. L'approvazione del piano comunale non determina la rideterminazione del perimetro della zona tutelata dal piano sovraordinato, in assenza di una modifica consapevole ed espressa della relativa cartografia. La divergenza tra i due strumenti va quindi risolta in base al principio di gerarchia tra piani e accordando prevalenza alla disciplina di maggior tutela.

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante dal diniego del permesso di costruire, non è ravvisabile la colpa del comune che, nell'interpretazione

e applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico, si sia attenuto alle indicazioni fornite dalla regione che ha emanato il piano sovraordinato.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno per lesione della libertà negoziale proposta dal privato che abbia acquistato un terreno, e i relativi diritti edificatori, confidando nell'edificabilità attestata dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune e allegato all'atto di compravendita. Ciò vale qualora il certificato sia stato rilasciato al di fuori di qualunque procedimento o contatto, anche preliminare, con l'amministrazione finalizzato al conseguimento del titolo edilizio. Si tratta infatti di un comportamento avulso dall'esercizio del potere, né rileva il rilascio di un ulteriore certificato in pendenza del procedimento, essendosi a quel punto la lesione patrimoniale già prodotta.

(12)

Accesso difensivo e *chat whatsapp*: gli *screenshot* allegati a un reclamo al Garante *privacy* restano corrispondenza tutelata dall'art. 15 Cost.

Consiglio di Stato, sezione VI, 22 settembre 2026, n. 6989 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Ponte

È legittimo il diniego di accesso difensivo, ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, agli *screenshot* di conversazioni *whatsapp* allegati da un privato a un reclamo presentato al Garante per la protezione dei dati personali, ove l'istante non dimostri la necessità e l'indispensabilità della loro conoscenza per la cura o la difesa dei propri interessi giuridici. Tali messaggi costituiscono corrispondenza tutelata dall'art. 15 Cost. e conservano questa natura anche dopo la ricezione da parte del destinatario, finché non abbiano perso ogni carattere di attualità. Essi coinvolgono inoltre soggetti terzi estranei al reclamo.

È legittimo il diniego di accesso difensivo ai documenti allegati a un reclamo presentato al Garante per la protezione dei dati personali, se il relativo procedimento è stato archiviato. Non rilevano, ai fini della dimostrazione del nesso di strumentalità, ulteriori procedimenti, anche penali, non indicati nell'istanza di accesso.

(13)

Di nuovo alla Corte costituzionale la natura concorsuale della selezione dei direttori di struttura sanitaria complessa.

Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 17 settembre 2026, n. 6931 – Pres. De Nictolis, Est. D'Angelo

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7-*bis*, lett. b), del d.lgs. n. 502 del 1992 (come modificato dall'art. 20 della l. n. 118 del 2022), nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, per violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost., nella parte in cui non sancisce la previsione di un concorso per le procedure relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 96 del 6 ottobre 2026.

(14)

Il disvalore sociale particolarmente significativo giustifica la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Consiglio di Stato, sezione III, 16 settembre 2026, n. 6906 – Pres. De Nictolis, Est. Bernardini

È legittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo per lavoro subordinato emesso a seguito della condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto la valutazione discrezionale cui è chiamata l'Autorità di pubblica sicurezza deve contemperare una prudente ponderazione dei concorrenti indici di integrazione dello straniero nella comunità nazionale con gli eventuali profili sintomatici di pericolosità sociale, con la conseguenza che in sede di bilanciamento risultano certamente recessivi gli aspetti familiari e lavorativi dell'interessato allorquando il disvalore della condotta sia particolarmente significativo.

(15)

Efficacia del giudicato amministrativo in caso di annullamento di un atto amministrativo generale.

Consiglio di Stato, sezione II, 19 agosto 2026, n. 6541 – Pres. Forlenza, Est. Manzione

L'annullamento di un atto amministrativo generale produce effetti *erga omnes* solo quando il vizio accertato sia inscindibile, colpendo l'atto nel suo nucleo essenziale in modo incompatibile con la sua persistenza; in tal caso l'atto applicativo perde la base legale e cade automaticamente, senza necessità di autonoma impugnazione. Si ha invece un vizio scindibile quando l'illegittimità colpisce solo una parte dell'atto generale o riguarda profili che non ne travolgono l'intera struttura, lasciando margini di validità per altri profili dell'atto.
Il limite oggettivo del giudicato, operante anche nell'annullamento di atti amministrativi generali, è dato dall'accertamento espresso e dal "dedotto e deducibile", il quale trova il proprio insuperabile confine nel *thema*

decidendum della controversia, di cui costituisce presupposto o corollario idoneo a produrre l'effetto conformativo del riesercizio del potere.

(16)

Incentivi fotovoltaici "su edifici": nozione e riqualificazione dell'istanza da parte del GSE.

Consiglio di Stato, sezione II, 18 agosto 2026, n. 6537 – Pres. Forlenza, Est. Manzione

La *ratio* del regime di favore che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 accorda agli impianti fotovoltaici «su edifici» risiede in fattori sistemici di più ampio respiro – contenimento del consumo di suolo, alleggerimento del carico sulla rete, maggiore costo delle installazioni a copertura – e non nel solo efficientamento energetico dell'edificio, sicché una struttura completamente aperta (a maggior ragione se qualificabile come mera intelaiatura), riducendosi a mero supporto dei pannelli, si diversifica dall'impianto a terra per la sola altezza.
È legittima la decadenza disposta dal gestore dei servizi energetici (GSE) dall'incentivazione concessa per un impianto «su edificio» ove in sede di controllo emerga che la preannunciata chiusura del manufatto non è mai stata realizzata, atteso che la definizione di edificio – mutuata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 – presuppone la delimitazione di uno spazio di volume definito e, quindi, la tendenziale chiusura del fabbricato.
La nozione di «edificio» rilevante ai fini della diversificazione dei regimi incentivanti è diversa da quella rilevante a fini urbanistico-edilizi; il sindacato del gestore dei servizi energetici (GSE) sulla qualificazione della struttura ai fini incentivanti non si risolve pertanto in un sindacato sulla validità del titolo edilizio, né sugli effetti della comunicazione di fine lavori al comune, e non invade la sfera di competenza di quest'ultimo.

È legittima la determinazione con cui il gestore dei servizi energetici (GSE), accertata la decadenza dalla tariffa richiesta, concede contestualmente l'incentivo nella minore misura effettivamente spettante, riqualificando la domanda carente di un requisito secondo la diversa fattispecie tipica che lo richieda: non si tratta infatti di esercizio di un potere «imposto», potendo il richiedente sempre rinunciare agli effetti prodotti, ancorché a lui favorevoli.

(17)

La mancata prestazione di un'idonea garanzia fideiussoria alla corretta esecuzione di opere pubbliche "a scomputo" costituisce inadempimento grave.

Consiglio di Stato, sezione IV, 3 agosto 2026, n. 6236 – Pres. Carbone, Est. Carrano

È legittimo l'atto amministrativo mediante il quale l'ente comunale abbia ritenuto grave l'inadempimento all'obbligo, di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di prestare un'idonea garanzia fideiussoria alla corretta esecuzione delle opere pubbliche da realizzare a totale scomputo del contributo di sostenibilità. La clausola prevista in tal senso dalla convenzione di pianificazione urbanistica deve essere qualificata come pattuizione avente natura di clausola risolutiva espressa.

(18)

Servizi informatici e conduzione dell'archivio regionale per la gestione della tassa automobilistica: necessaria l'indizione di gara pubblica per l'affidamento.

Consiglio di Stato, sezione V, 3 agosto 2026, n. 6232 – Pres. Sabatino, Est. Quadri

Non è consentito l'affidamento diretto, senza gara, dell'appalto dei servizi relativi alla gestione dell'archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire l'archivio nazionale pubblico automobilistico, qualora tale appalto abbia per oggetto esclusivamente l'acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo.

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione dell'evidenza pubblica solo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

ii) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

iii) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

(19)

Alla CGUE la valutazione circa la riconducibilità alle sostanze stupefacenti del cannabidiolo ottenuto mediante estrazione da materiale vegetale.

Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 3 agosto 2026, n. 6202 – Pres. Corradino, Est. Marra

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- se gli articoli 34 e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che inserisce, nella tabella dei medicinali, prodotti contenenti cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di *cannabis*, assoggettandoli a un regime idoneo a limitarne significativamente la commercializzazione, costituisca una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative;
- se il principio di precauzione consenta l'adozione di una siffatta misura restrittiva in assenza di effetti psicotropi accertati della sostanza e sulla base di un rischio soltanto potenziale derivante dalla possibile presenza o interazione con altre componenti del prodotto;
- se il principio di proporzionalità osti a una normativa nazionale che assoggetta tali prodotti a un regime restrittivo generalizzato, senza una differenziazione in funzione della composizione effettiva e senza la previa verifica dell'idoneità di misure meno limitative;
- se sia compatibile con il diritto dell'Unione una disciplina che, pur non configurando formalmente un divieto, determini in concreto un effetto sostanzialmente impeditivo della commercializzazione di prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri;
- se il principio di precauzione possa giustificare l'inserimento nella tabella dei medicinali di sostanze per le quali non risultino accertati concreti pericoli di dipendenza, secondo quanto richiesto dalla normativa nazionale.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 87 del 22 settembre 2026.

(20)

Criteri ambientali minimi e completezza dell'offerta tecnica.

T.r.g.a. Trento, 30 settembre 2026, n. 163 – Pres. Farina, Est. Cappellano

L'inserimento nella legge di gara dei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 29 gennaio 2021, quali elementi essenziali dell'offerta tecnica, comporta l'obbligo per l'operatore economico di documentare in sede di gara la conformità dei dispositivi offerti a detti criteri ambientali mediante l'allegazione cumulativa – e non alternativa – della dichiarazione del concorrente e della documentazione tecnica da cui possa evincersi tale conformità. Il rispetto di tali requisiti minimi non integra un requisito meramente formale bensì sostanziale, e la relativa verifica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere effettuata già in sede di partecipazione.

Nel caso di specifiche tecniche, il soccorso istruttorio *ex* articolo 101 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è ammesso, per la documentazione componente l'offerta tecnica, al solo fine di fornire chiarimenti sulla documentazione presentata e sulla preesistenza del requisito senza alcuna possibilità di integrazione *ex post* dei requisiti mancanti; correlativamente, entro gli stessi limiti indicati dall'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 può ammettersi il soccorso istruttorio processuale.

A fronte di caratteristiche essenziali minime, la cui dimostrazione è richiesta dalla *lex specialis* a pena di esclusione, non sussiste il contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, atteso che quest'ultimo riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa, e non già l'accertata mancanza dei necessari requisiti dell'offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara.

(21)

L'ordinanza di messa in sicurezza è legittimamente rivolta a chi ammetta di avere la materiale disponibilità del bene.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 10 settembre 2026, n. 2442 – Pres. Savasta, Est. Commandatore

È legittima l'ordinanza contingibile e urgente che ingiunge la messa in sicurezza di un immobile al soggetto il quale, con dichiarazione stragiudiziale, abbia ammesso la concreta accessibilità dei luoghi e la possibilità di disporre materialmente del bene ai fini dell'esecuzione degli interventi, essendo tale signoria di fatto sufficiente a individuarlo quale destinatario dell'ordine.

(22)

Compensi degli avvocati del libero foro incaricati dall'Agenzia delle entrate-riscossione: i parametri forensi come criterio di adeguatezza.

T.a.r. per il Lazio, sezione II-*quater*, 19 agosto 2026, n. 14333 – Pres. Mangia, Est. Fiorani

È illegittimo il regolamento dell'Agenzia delle entrate-riscossione per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocati del libero foro, nella parte in cui stabilisce, per il contenzioso seriale, compensi fissi e forfetari radicalmente inferiori ai parametri ministeriali forensi, senza motivare lo scostamento né dare conto delle ragioni per cui sia comunque assicurata la remunerazione adeguata all'importanza dell'opera che l'art. 2, comma 3, della legge 21 aprile 2023, n. 49 impone agli agenti della riscossione di garantire, tenendo conto dell'eventuale ripetitività della prestazione; i predetti parametri, pur non vincolanti per l'agente della riscossione, costituiscono il dato economico obiettivo e il criterio orientativo di massima per la verifica di tale adeguatezza.

(23)

Cognizione d'ufficio dei provvedimenti giurisdizionali pubblicati, astensione nel giudizio di ottemperanza e sostituzione del relatore.

T.a.r. per il Lazio, sezione II-*bis*, 14 agosto 2026, n. 14282 – Pres. Francavilla, Est. Licheri

Il giudice amministrativo può prendere cognizione d'ufficio di un provvedimento giurisdizionale pubblicato sul sito istituzionale della giustizia amministrativa e tenerne conto ai fini della decisione, anche quando la parte lo abbia depositato tardivamente e la relativa produzione debba essere stralciata.

Il giudice dell'ottemperanza che sia stato relatore della sentenza della cui esecuzione si tratta non ha l'obbligo di astenersi, né tale circostanza integra, di per sé, una grave ragione di convenienza ai fini dell'astensione facoltativa, da valutarsi in concreto.

La sostituzione del relatore non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, che riguarda l'individuazione dell'ufficio giudiziario competente e non la designazione dei singoli componenti del collegio; non può, pertanto, essere accolta l'istanza di ostensione del provvedimento di sostituzione proposta al solo fine di sindacarne le ragioni.

(24)

Equivalenza tecnica e unicità dell'offerta: i limiti alle soluzioni alternative.

T.a.r. per il Lazio, sezione II-*bis*, 4 agosto 2026, n. 14084 – Pres. Francavilla, Est. Licheri

Il principio di equivalenza funzionale, che opera anche in assenza di espresso richiamo nella *lex specialis* e si applica sia ai requisiti di ammissione sia alla valutazione degli aspetti qualitativi dell'offerta, consente di ammettere soluzioni tecniche diverse da quelle indicate negli atti di gara, purché idonee a soddisfare in modo equivalente le esigenze della stazione appaltante; esso non può, tuttavia, essere invocato per derogare alle

caratteristiche tecniche minime e strutturali che definiscono l'identità della prestazione richiesta, risolvendosi altrimenti l'offerta in un *aliud pro alio* (nella specie, è stata ritenuta tale l'offerta di ecostazioni con struttura e bascule in alluminio anodizzato anziché nei materiali prescritti dalle specifiche tecniche).

Il principio di unicità dell'offerta vieta non soltanto la presentazione di più offerte formalmente distinte, ma anche l'inserimento, nella medesima offerta, di più proposte formulate in via alternativa o subordinata, quando la scelta dell'una renda impraticabile o escluda l'altra. La presentazione di un simile ventaglio di soluzioni attribuisce al concorrente un indebito vantaggio rispetto agli altri partecipanti, altera la *par condicio* e rende più difficoltosa l'individuazione della migliore offerta. Integra pertanto un'offerta alternativa la proposta con cui il concorrente offra in via principale un prodotto diverso da quello individuato dalle specifiche tecniche e, subordinatamente all'eventuale giudizio della stazione appaltante circa l'inderogabilità delle caratteristiche prescritte, dichiari la propria disponibilità a fornire il prodotto conforme alla *lex specialis*.

(25)

Magistrati onorari confermati: alla Consulta l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116 del 2017 sull'indennità per il lavoro pregresso riservata ai soli non confermati.

T.a.r. per il Lazio, sezione I, ordinanza 3 agosto 2026, n. 14010 – Pres. Politi, Est. Fanizza

È rilevante e non manifestamente infondata – a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 29, comma 5, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 1° comma, Cost., nella

parte in cui tale ultima disposizione non sia ritenuta applicabile anche ai magistrati onorari confermati.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 98 del 9 ottobre 2026.

(26)

Alla Corte di giustizia UE alcune questioni relative agli aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura biologica.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-*quater*, ordinanza 3 agosto 2026, n. 14007 – Pres. Caminiti, Est. Gatto Costantino

Sono sottoposti alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti interpretativi:
- se gli artt. 107 e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che costituisce aiuto di Stato un meccanismo normativo nazionale, quale quello risultante dall'art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico dei produttori e importatori di determinati beni e la destinazione delle relative risorse ad un fondo pubblico volto a finanziare interventi a favore di specifiche categorie di operatori economici coincidenti in tutto o in parte o diversi dai soggetti incisi;
- se un siffatto meccanismo debba essere qualificato come "nuovo aiuto", qualora sia stato oggetto di modifiche normative sostanziali rispetto ad un regime precedentemente esistente;
- se gli artt. 107 e 108 TFUE ostino all'applicazione di un simile regime in assenza di previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE;
- se un tale sistema possa ritenersi rientrante nei regimi di esenzione o *de minimis*, in assenza della predeterminazione di limiti quantitativi

individuali e complessivi e in presenza di un finanziamento mediante prelievo parafiscale;
- se un tale sistema possa o debba considerarsi come istitutivo di un dazio in contrasto con l'art. 30 del TFUE.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 94 del 6 ottobre 2026.

(27)

Riserva di umanità e dell'uomo all'interno del processo decisionale: sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione di atti amministrativi.

T.a.r. per la Puglia, sezione III, 3 agosto 2026, n. 956 – Pres. Blanda, Est. Mennoia

L'eventuale ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella fase di elaborazione materiale di un provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità dell'atto, né può tradursi in un vizio di difetto assoluto di motivazione, quando la motivazione finale esprima un percorso logico-giuridico autonomo, riferibile all'organo titolare del potere e da questo assunto e sottoscritto.
L'eventuale assistente algoritmico opera in un ruolo servente e non sostitutivo: le minute eventualmente prodotte da un sistema generativo devono essere esaminate, emendate e convalidate dal soggetto titolare del potere, che ne assume l'esclusiva paternità e responsabilità. Ove l'*output* recepito risulti inficiato da un errore o da un'allucinazione informatica, tale errore è integralmente ascrivibile all'organo che lo ha fatto proprio inserendolo nell'atto, e il sindacato del giudice deve appuntarsi sulla tenuta logico-giuridica della motivazione complessivamente risultante, non sulla provenienza, umana o anche digitalmente assistita, dei singoli passaggi.

Normativa e altre novità di interesse

(28)

Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177 – Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche (in G.U., serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2026);

(29)

Testo del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, coordinato con la legge di conversione 5 ottobre 2026, n. 174, recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.» (in G.U., serie generale, n. 232 del 6 ottobre 2026);

(30)

Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione (in G.U., serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2026);

(31)

Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176 – Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno

2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni (in G.U., serie generale, n. 233 del 7 ottobre 2026);

(32)

Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026 – Che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (Testo rilevante ai fini del SEE).